



Allegato =B= al rep. n.20147/11944

STATUTO

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

E' costituita con sede in Carpi (MO), Via Manzoni n. 8, ai sensi del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e seguenti modifiche ed integrazioni, una Organizzazione di Volontariato avente la seguente denominazione: **"ASSOCIAZIONE MARIO COPPO PER LO STUDIO DELLE MALATTIE DEL FEGATO - ODV"**, operante senza fini di lucro. L'acronimo ODV potrà essere utilizzato dal momento dell'iscrizione dell'Associazione nel RUNTS. La sede potrà essere cambiata, su delibera del Consiglio Direttivo, previa ratifica dell'assemblea dei soci. La durata dell'Associazione è fissata al 31.12.2100.

Art.2

Scopi e finalità

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, e seguenti modifiche ed integrazioni, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati, intese come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, prevalentemente in favore di soggetti terzi. Ai sensi dell'art. 5 D.Lgs 117/17, l'associazione ha ad oggetto le seguenti attività:

- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del CTS;
- u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'articolo 5 del CTS.

L'Associazione non ha scopo di lucro e persegue, a livello nazionale ed internazionale, finalità di solidarietà sociale nel campo dell'assistenza sociale, socio-sanitaria, di beneficenza e di promozione della ricerca scientifica nel campo della medicina, con particolare attenzione ai temi epato-gastroenterologici ed in favore dei soggetti affetti da disturbi epato-gastroenterologici, delle loro famiglie e del contesto personale e professionale.

Essa si occupa di:

- tutelare i diritti del malato per ottenere una migliore legislazione;
- informare e sensibilizzare l'opinione pubblica e tutte le figure professionalmente coinvolte nella malattia;
- assistere e sostenere i malati epato-gastroenterologici e

Registrato a **Modena**
il 9 marzo 2026
N. 6279
Serie 1T
Esatti € 200,00

le loro famiglie divenendo un punto di collegamento con il mondo scientifico, anche avvalendosi di uno specifico sportello presso le principali strutture ospedaliere di Modena e Provincia;

- stimolare la ricerca sulle cause, prevenzione, assistenza e terapia delle malattie epato-gastroenterologiche mediante premi di ricerca o la fornitura di apparecchiature biomedicali ai centri di ricerca sulle patologie epato-gastroenterologiche i quali perseguano finalità utili all'uopo;

- curare il collegamento con analoghe organizzazioni nazionali od internazionali che perseguano le medesime finalità;

- fare opera di sensibilizzazione mediante informazione di massa sulle tematiche legate alle malattie epato-gastroenterologiche ed alle patologie correlate;

- promuovere manifestazioni ed iniziative scientifiche organizzazione di convegni, incontri scientifici, dibattiti e conferenze allo scopo di facilitare la diffusione delle informazioni e la raccolta di fondi per la realizzazione degli obiettivi statutari;

- promuovere collaborazioni con associazioni che perseguano finalità similari.

Le attività istituzionali sono svolte dall'Associazione prevalentemente tramite le prestazioni personali, gratuite, volontarie fornite dai propri aderenti in forma spontanea, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La struttura associativa agirà in modo democratico.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono solo essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti di cui al Codice del Terzo Settore. Ogni forma di rapporto economico con l'Associazione, anche derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di socio e volontario.

L'Associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, ma ad esse strumentali e secondarie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di terzo settore e secondo le modalità individuate dal Consiglio Direttivo dell'associazione.

I soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi del D.Lgs 117/2017.

Art.3

Risorse economiche - Fondo comune - Bilancio

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote e contributi degli aderenti;
- b) contributi di privati;

- c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) donazioni e lasciti testamentari;
- e) rimborsi derivanti da convenzioni;
- f) attività diverse ai sensi dell'art. 6 D.Lgs n. 117/2017;
- g) rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'associazione a qualunque titolo.

Il fondo comune, costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione - non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'associazione - né all'atto del suo scioglimento, ai sensi della normativa vigente in materia di terzo settore.

Il patrimonio dell'associazione comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'esercizio sociale va dall'1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci che deve avvenire entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Il bilancio consuntivo verrà depositato in copia presso la sede dell'Associazione durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione, con particolare riferimento agli articoli 13 e 14 del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale, il Consiglio Direttivo dell'associazione documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle attività ex art. 6 D.Lgs 117/2017.

Art.4

Membri dell'Associazione

All'Associazione possono aderire, senza alcun tipo di discriminazione, tutti i soggetti che decidono di perseguire lo scopo dell'Associazione e di sottostare al suo statuto. I soci

hanno stessi diritti e stessi doveri: eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire le finalità di volontariato che l'Associazione si propone. Possono essere soci sia persone fisiche, sia persone giuridiche private senza scopo di lucro o economico ai sensi dell'art. 32 D.Lgs. n. 117/2017.

Il numero degli aderenti è illimitato. Sono membri dell'Associazione i soci fondatori e tutte le persone fisiche che ne condividano le finalità e che si impegnino a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'Associazione in modo gratuito. Non c'è incompatibilità di appartenenza ad altre Associazioni con caratteristiche analoghe.

Art.5

Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta, sottoscrivendo una apposita domanda, al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione. In caso di domande di ammissione come associato presentate da minorenni, le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. In caso di domanda presentata da soggetti diversi dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Il Consiglio Direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

Questa attività può essere delegata a uno o più consiglieri.

Sull'eventuale reiezione di domande, sempre motivata, si pronuncia anche l'Assemblea. L'aspirante associato non ammesso ha facoltà di fare ricorso entro 60 (sessanta) giorni dalla comunicazione del rigetto contro il provvedimento alla prima assemblea degli associati che sarà convocata.

La qualifica di socio si perde:

- a) per recesso;
- b) per mancato versamento della quota associativa annuale entro dodici mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) per esclusione;
- d) per l'instaurarsi di qualsiasi forma di rapporto di lavoro o di contenuto patrimoniale tra lo stesso e l'Associazione;
- e) per decesso.

L'esclusione dei soci è deliberata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;

c) che, in qualunque modo, arrechi o possa arrecare gravi danni, anche morali, all'Associazione.

In ogni caso, prima di procedere all'esclusione, devono essere contestati per iscritto al socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica da far pervenire entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione e la cui disamina verrà effettuata nella prima assemblea dei soci utile.

L'esclusione diventa operante dalla annotazione nel libro soci.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione ed ha effetto a partire dalla annotazione sul libro soci.

Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti comporta l'automatica decadenza del socio senza necessità di alcuna formalità.

Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Art.6

Doveri e diritti degli associati

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alle sue attività.

I soci hanno diritto a:

- a) partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- b) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- c) ad accedere alle cariche associative;
- d) a prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, con possibilità di ottenerne copia, previa richiesta scritta, anche ai sensi dell'art. 15 comma 3, del codice del terzo settore.

I soci sono obbligati:

- a) ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legittimamente adottate dagli organi associativi;
- b) a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
- c) a versare la quota associativa annuale di cui al precedente articolo;
- d) a prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito.

Art.7

Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di Controllo, se nominato.

Art.8

L'Assemblea

L'assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.

Essa è l'organo sovrano dell'Associazione e all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio Direttivo.

Nelle assemblee hanno diritto al voto gli associati in regola con il versamento della quota associativa dell'anno in corso e che siano iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi, ai sensi dell'art. 24 del Codice del Terzo Settore.

Ogni associato potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato con delega scritta. Ogni socio non può ricevere più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria determina le linee politiche e di indirizzo di tutta l'attività dell'Associazione ed inoltre:

- approva il bilancio relativamente ad ogni esercizio;
- approva l'ammontare della quota associativa annuale;
- elegge e revoca i componenti il Consiglio Direttivo;
- elegge e revoca i componenti dell'Organo di controllo, se nominato;
- delibera su tutto quanto viene ad essa demandato a norma di Statuto o proposto dal Consiglio Direttivo;
- delibera l'esclusione dei soci dell'Associazione;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione nei loro confronti;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- si esprime sulle reiezioni di domande di ammissione di nuovi associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto;
- delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dall'Organo di controllo (se nominato) o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve essere effettuata entro venti giorni dalla data della richiesta.

L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto e sulla trasformazione, fusione o scissione e sullo scioglimento, dell'Associazione.

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal

Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto dai presenti.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio da recapitarsi, anche per e-mail con comunicazione di effettiva avvenuta lettura da parte del socio, almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la riunione, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della eventuale seconda convocazione che dovrà avvenire a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione.

In difetto di convocazione saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati per delega.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo, che deve essere adottata con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Per modificare lo statuto occorrono, in proprio o per delega, in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo, indicati nell'avviso di convocazione, l'assemblea può svolgersi anche con modalità a distanza ossia in audiovideo conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

- a) che sia consentito al Presidente dell'assemblea l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;
- b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
- c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti l'assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente dell'Assemblea ed il verbalizzante.

Art.9

Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di membri non

inferiore a 5 (cinque) e non superiore a 10 (dieci) eletti dall'Assemblea dei soci. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli associati.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, come pure in caso di decadenza dalla carica dovuta ad assenze ingiustificate per almeno tre volte consecutive, uno dei componenti il Consiglio Direttivo decada dall'incarico, deve essere convocata dai membri rimanenti del Consiglio, entro 20 (venti) giorni, l'Assemblea dei soci, affinché quest'ultima proceda con la sua sostituzione ed il reintegro dell'organo fino alla sua naturale scadenza.

Se viene meno la maggioranza dei membri, quelli rimasti in carica debbono convocare entro 20 (venti) giorni l'assemblea perché provveda alla elezione di un nuovo Consiglio.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro, a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a. curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b. predisporre il bilancio;
- c. deliberare sulle domande di nuove adesioni;
- d. predisporre eventuali regolamenti interni;
- e. stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- f. nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g. compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale. Tale quota dovrà essere intransmissibile e non rivalutabile;
- h. redigere il regolamento/bando di Studio A.S.P.I.m.F. Mario Coppo.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, dal membro più anziano.

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta diretta ad ogni componente da recapitarsi, anche per e-mail non meno di otto giorni prima della riunione ogni qualvolta il Presidente, o in sua vece il Vice-Presidente lo ritenga opportuno, o su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. In caso di parità, la mozione viene considerata respinta.

Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modali-

tà non contestuali, ossia in audiovideo conferenza purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

a) che sia consentita al Presidente del Consiglio l'accertamento dell'identità degli intervenuti non personalmente presenti;

b) che sia consentito al verbalizzante di percepire il modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;

c) che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea agli argomenti posti all'ordine del giorno, nonché visionare, ricevere e trasmettere documenti.

Verificandosi tali presupposti la riunione si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il verbalizzante.

I verbali di ogni adunanza del Consiglio Direttivo, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art.10

Il Presidente

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso, nonché l'Assemblea dei soci, stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente. In caso di definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice-Presidente convocare entro 30 (trenta) giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d'urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell'adunanza immediatamente successiva.

Il potere di rappresentanza del presidente è generale.

Art. 11

Organo di controllo

A) Funzioni

Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l'assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione e sul suo concreto ordinamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei

conti.

I componenti l'Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell'assemblea che approva il bilancio.

B) Composizione

Se collegiale, l'Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.

I componenti l'Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

La scadenza dell'Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, *una tantum*, durata ultra o infra triennale.

Ai componenti l'Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell'art. 2399 cod. civ.

La funzione di componente l'Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.

Art. 12

Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dalla Legge o qualora sia ritenuto opportuno l'Assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

La revisione legale dei conti può essere affidata all'Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Art. 13

Gratuità delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito.

Art. 14

Libri sociali

È obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

- a. il libro dei soci;
- b. il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- c. il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi sociali;
- d. il registro dei volontari attivi.

Art. 15

Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia in tema di rapporti associativi che insorgesse tra i soci o tra questi e qualsiasi organo dell'Associazione, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo fra le parti contendenti; in mancanza di accordo entro 30 (trenta) giorni, la nomina dell'arbitro sarà effettuata dal Presidente del Tribunale di Modena.

Art. 16

Scioglimento/ estinzione dell'Associazione

In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017, ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

Art. 17

Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto, si fa riferimento al codice civile, al Codice del Terzo Settore e ad altre norme di legge vigenti in materia, con particolare riferimento alla categoria delle Organizzazioni di Volontariato.

F.to CARMEN VANDELLI

F.to CARLO CAMOCARDI NOTAIO - SIGILLO.